



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotona)

Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione

59
22/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE STAGIONE ESTIVA 2025

CONCLAMATA come tutti gli anni all'avvicinarsi della stagione estiva, l'esigenza di dover disporre sull'utilizzo delle aree demaniali di tutto il territorio comunale al fine di garantire la sicurezza della balneazione nonché l'ottimale e corretta fruizione delle aree interessate da finalità di carattere turistico-balneare;

RICHIAMATA la nota della Capitaneria di Porto di Crotona – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Guardia Costiera di Crotona, acquisita con Prot. n° 11752 in data 22/04/2025 ad argomento: “Stagione Balneare 2025”;

VISTA e RECEPITA l'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025 della Capitaneria di Porto di Crotona trasmessa in allegato alla succitata missiva Prot. 11752/25 unitamente alle note aventi ad oggetto: “Creazione di dune sabbiose su spiagge e arenili a difesa di stabilimenti balneari” e “Attività di vigilanza e controllo a favore della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico”;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 ed il regolamento di esecuzione relativo al demanio marittimo;

VISTI gli articoli 104 (“Funzioni mantenute allo Stato”) e 105 (“Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”), lettera l (così come modificata dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";

VISTO la Legge 25 Agosto 1991, n. 284 sulla “liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche”;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2023 - (GU n.20 del 25-1-2024) “Aggiornamenti, relativi all'anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;

VISTO l'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2005, n° 17, come modificato dalla L.R. 9 maggio 2017, n° 16;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);

VISTO il D. Lgs. 23.05.2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 avente per oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n° 59”;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n° 104 relativa all' “Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili” come successivamente modificata e integrata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ad oggetto “Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116: “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTA La Legge finanziaria 296/2006, art.1 comma 251: “(..) è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione (...)”

VISTA l'Ordinanza n. 2543/2015 del Consiglio di Stato, la quale, tra l'altro, ha precisato che “ (...) costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'aria ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.”

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14/07/2007 (suppl. straordinario n° 3 al n° 12 del 30/06/2007) in base al quale i Comuni costieri emettono

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto concerne gli ambiti turistico-ricettivi di propria competenza;

PRECISATO che la disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, è di competenza della Capitaneria di Porto ed oggetto, pertanto, di apposita ordinanza emessa dalla citata Autorità Marittima; **DANDO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza restano salve le disposizioni delle normative in materia alle quali si rimanda;

VISTA la propria "ORDINANZA BALNEARE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER UNA SERENA STAGIONE ESTIVA 2023" registrata con il n° 41 in data 01/07/2023;

RITENUTO necessario rinnovare la succitata Ordinanza 41/2023 alla luce degli aggiornamenti normativi sopraggiunti;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- La stagione balneare è compresa tra il 01/06/2025 ed il 31/10/2025 in linea con la Delibera Regionale n° 53 del 17/02/2025 ad oggetto: "Stagione Balneare 2025 – Atto di Indirizzo";
- la presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero comunale;
- La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare;
- Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati dall'**Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto Ufficio Guardia Costiera di Crotone**, che in relazione alla corrente stagione balneare è stata trasmessa a questo Ente in data 22/04/2025 con protocollo n° 11752;
- I concessionari, nell'arco della Stagione balneare estiva di cui al comma 2, devono comunque garantire l'esercizio delle attività oggetto della concessione con orario dalle 08:00 alle 20:00 (per eventuali modifiche deve farne esplicita richiesta all'Autorità Concedente).

Durante tale periodo ed orario e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto di Crotone (vedasi Artt. 9 e 10 Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente);

- In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari (spiagge libere attrezzate), chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

- L'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma precedente, costituisce violazione alla presente Ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantirne l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente;
- Nelle spiagge libere, dove non è previsto il servizio di salvataggio, è apposta segnaletica in quattro lingue diverse con la seguente dicitura: ***“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO. – PERICOLO ALTI FONDALI: BALNEAZIONE NON ADATTA AI BAMBINI NON ACCOMPAGNATI ED AI NON ESPERTI AL NUOTO”***

ART. 2 – AREE RISERVATE ED AREE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la “stagione balneare”, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ove non diversamente stabilito), nell'ambito del Circondario marittimo di Crotona, le zone di mare riservate alla balneazione e pertanto interdette alla navigazione, sono quelle fino alla distanza di:
 - 150 metri dalla battigia, in corrispondenza di spiagge;
 - 100 metri dai costoni rocciosi in corrispondenza di coste a picco e fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi.

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della balneazione, si fa obbligo ai conduttori di tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, di navigare nelle acque comprese nel compartimento marittimo di Crotona, mantenendosi alle distanze previste dall'ordinanza n. 51/2018 e relativi allegati della Capitaneria di Porto di Crotona ossia:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 150 metri dalle coste a picco;
- 500 metri per acquascooter e mezzi similari;

Nonché di tutte le altre Ordinanze, contingibili e temporanee, emanate dalla Capitaneria di Porto di Crotona, in attuazione dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, in ordine alla navigazione da diporto si rimanda altresì al Codice della Navigazione, alla disciplina del diporto nautico indicata in premessa e al “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

2. Sono permanentemente vietate alla balneazione i tratti di mare:
 - compresi nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e negli ambiti portuali e dai fanali d'ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico, ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - all'interno del Porto di Le Castella nonché degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, che dovranno essere idoneamente segnalati a cure delle competenti Amministrazioni civiche, mediante apposita cartellonistica monitoria.
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

ART. 3 – LIBERO TRANSITO E DIRITTO DI ACCESSO PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

- I concessionari di aree demaniali marittime e/o tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di garantire, durante l'intero arco della giornata per tutto l'anno solare, l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato, a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l'installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente.
- I concessionari e/o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che occupano tratti di pubblico arenile, in ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09.04.1999, dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica multilingue (almeno italiano ed inglese) riportante la seguente dicitura: *"l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia"*.
- L'accesso libero e gratuito di cui al precedente comma 1, dovrà essere garantito anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata.
- Tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL 'USO DELLE SPIAGGE

- Sulle spiagge e nello specchio acqueo riservati alla balneazione nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto è vietato, per tutto l'anno:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
 Piazza Falcone e Borsellino,
 Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
 Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;
- Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;
- Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;
- Collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e alle forze dell'ordine;
- Condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale se non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;
- Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;
- Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune;
- Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;
- Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione del Comune;
- Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- Salvo espressa autorizzazione, esercitare le attività di commercio in forma itinerante di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998 sia sulle aree demaniali marittime che sul lungomare e parcheggi attigui di pubblico uso;
- Distendere o tinteggiare reti;
- Creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione degli arenili da parte dei soggetti diversamente abili;
- Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
 Piazza Falcone e Borsellino,
 Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
 Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
- Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
- Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00. Durante la stagione balneare è consentita la sola pesca notturna dalla spiaggia (Surf casting e beach ledgering) dal tramonto all'alba nelle zone antistanti le spiagge libere non sottoposte a concessione demaniale. E' fatto sempre divieto pescare nelle zone di mare antistanti gli stabilimenti soggetti a concessione demaniale, durante la stagione balneare;
- Praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione

- Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

- Nella predetta zona di mare è vietato:

- il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE E STABILIMENTI BALNEARI

- Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione);
- Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;
- Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e delle autorità preposte alla sicurezza, assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie, secondo le vigenti normative.
- Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
 Piazza Falcone e Borsellino,
 Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
 Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;
 - un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;
 - la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955;
- Le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;
- Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - Tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso,
 - Tabella recante i significati delle bandiere esposte,
 - Idonea sistemazione antincendio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento;
 - Utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Ufficio Demanio del Comune ed all'Autorità marittima territoriale competente;
- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessionario. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;
- Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;
- Ai titolari di concessione demaniale marittima è sempre concesso sospendere l'erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio, comunicando tale facoltà almeno 10 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Crotona nonché informando la competente autorità Marittima. In tal caso, i titolari della struttura hanno l'obbligo di:
 - 1) procedere ad issare la bandiera rossa;
 - 2) esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta: "ATTENZIONE - Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio";
 - 3) informare opportunamente l'utenza presente nella struttura balneare, così come indicato nella vigente Ordinanza di sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto Crotona.
- 3.1 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (spiagge libere attrezzate):
- I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
 - È vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - I servizi igienici per disabili di cui alla legge n° 104/1992 e ss.mm.ii., devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
 Piazza Falcone e Borsellino,
 Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
 Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- È vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;
- I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, i limiti delle zone riservate alla balneazione, con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due. In caso di concessionari/titolari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.
- E' vietato posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'**Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Crotona "Stagione Balneare 2025"** precedentemente richiamata, particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;
- I concessionari di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;
- Il Concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;
- Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso. **Si raccomanda inoltre, di osservare le disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari di cui all'Art. 9 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Crotona;**
- È fatto divieto ai concessionari di strutture balneari di vendere bibite in bottiglie di vetro od in lattine da asporto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità o nocumento al decoro delle zone marine. A tal fine è consentito vendere bevande da asporto unicamente in confezioni biodegradabili PLASTIC FREE: In esecuzione della DGC n. 25 del 27.02.2020 ed in ossequio al disposto delle Direttive UE 2008/98/CE e n.2019/904 del 5.6.2019, al fine di incentivare la riduzione dell'incidenza di prodotti di plastica sull'ambiente, è fatto divieto di uso sulle spiagge di alcuni prodotti usa e getta come "posate, Cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

bevande e bastoncini per palloncini, ecc.”, ovverosia di materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini.

Per quanto non disciplinato nella presente (Disciplina delle immersioni subacquee, pesca, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni, moto d’acqua, tavole a vela, tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni, ecc) si fa riferimento a quanto disposto dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto di Crotona “Stagione Balneare 2025” precedentemente richiamata;

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che saranno eventualmente adottate con provvedimenti Governativi, Regionali o Comunali che dovranno rispettosamente essere osservate da tutti i soggetti destinatari.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all’emanazione di nuova ordinanza.

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressioni commessi e sono ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente, di danni che possano derivare a persone e o cose in conseguenza di commesse violazioni.

I titolari e/o i gestori delle Concessioni Demaniali Marittime, in quanto portatori di interessi pubblici, devono salvaguardare con una adeguata vigilanza i diritti costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione. Nel caso in cui si verificano tali episodi di discriminazione, accertati dalle Forze dell’Ordine, il Comune di Crotona ha la facoltà di sospendere la licenza per un periodo di tempo che va da 3 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l’eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47 del C.N., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 ad €. 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce la precedente Ordinanza Balneare comunale n° 53 del 07/06/2024 ed è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune e viene trasmessa alla Prefettura di Crotona, alla Polizia di Stato di Crotona, alla Stazione ed al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Crotona, alla Polizia Municipale di Isola di Capo Rizzuto, alla Capitaneria di Porto di Crotona.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza è di competenza del Settore 4 “Gestione del Territorio - Urbanistica, Patrimonio, Usi Civici e Demanio” del Comune di Isola di Capo Rizzuto e verrà pubblicata sull'Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 16, della L. n. 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maria Grazia Vittimberga

Sindaco

Maria Grazia Vittimberga / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it